



COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI
ACCESSI E PASSI CARRABILI

(approvato con delibera consiliare Nr. 130 del 29 Dicembre 1998)

Articolo 22
NUOVO CODICE DELLA STRADA
(approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

Articoli 44, 45, 46 e 120
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
(approvato con decreto presidente della repubblica 16 Dicembre 1992)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E PASSI CARRABILI

I N D I C E

- Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento.
- Articolo 2 - Classificazione delle strade.
- Articolo 3 - Disciplina passi carrabili esistenti e già autorizzati.
- Articolo 4 - Disciplina di nuovi passi carrabili da aprire in fabbricati già esistenti.
- Articolo 5 - Disciplina degli accessi carrabili a servizio di fabbricati di nuova costruzione.
- Articolo 6 - Disciplina degli accessi ad esclusivo servizio di fondi agricoli.
- Articolo 7 - Disciplina passi carrabili con sbocco in aree di parcheggio.
- Articolo 8 - Definizione dei casi di impossibilità tecnica, impossibilità costruttiva o di grave limitazione della godibilità della proprietà privata che impediscono di procedere all'adeguamento degli accessi.
- Articolo 9 - Disciplina dei passi carrabili provvisori ad uso cantiere.
- Articolo 10 - Entrata in vigore.

A P P E N D I C E

- Art. 22 del Codice – Accessi e diramazioni.
- Art. 44 del Regolamento di esecuzione ed attuazione - Accessi in generale.
- Art. 45 del Regolamento di esecuzione ed attuazione - Accessi alle strade extraurbane.
- Art. 46 del Regolamento di esecuzione ed attuazione - Accessi alle strade urbane. Passo Carrabile
- Art. 120 del Regolamento di esecuzione ed attuazione - Comma uno - lettera e) Segnale di passo carrabile

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E PASSI CARRABILI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.

Il presente regolamento disciplina:

- Le modalità di apertura di nuovi accessi carrabili e la regolarizzazione delle situazioni preesistenti in conformità alle previsioni dell'articolo 22 del Codice della strada e degli articoli 44, 45 e 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione.
- La definizione e i criteri di applicazione delle deroghe previste dall'articolo 46 del Regolamento relativi all'ubicazione e distanziamento degli accessi in relazione al tipo di strada medesima.
- I casi in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento dei passi carrabili, già esistenti ed autorizzati, ubicati ad una distanza inferiore a 12 metri dalle intersezioni o comunque non visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada.
- I casi in cui per la regolarizzazione dei passi carrabili, già esistenti ed autorizzati, in alternativa all'arretramento dei cancelli e serrande posti a protezione della proprietà laterale, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica;
- I casi in cui può essere autorizzata l'apertura di nuovi passi carrabili in edifici esistenti senza l'arretramento degli accessi, con o senza l'alternativa di sistemi di apertura automatica;
- I casi di "obiettive impossibilità costruttive" ed i motivi di "grave limitazione della godibilità della proprietà privata" che non consentono di arretrare gli accessi;
- La classificazione delle strade ai fini dell'individuazione della tipologia in cui è possibile derogare sia dall'obbligo dell'arretramento dell'accesso che dall'utilizzo dei sistemi di apertura alternativi.
- Le modalità d'apertura di accessi provvisori ad uso cantiere e la regolarizzazione di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2 – Classificazione delle strade

Ai soli fini dell'applicazione delle deroghe previste dall'art. 46 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice, le strade del comune di Borgo San Lorenzo sono state classificate nelle seguenti tre categorie:

1 - STRADE LOCALI DI PERCORRENZA

CAPOLUOGO

Strada Provinciale n. 42 per Luco di Mugello

Strada Statale n. 302 Faentina

Strada Statale n. 551 Traversa del Mugello

Via Buozzi

Via Marconi

Via P. Caiani

Via Romanelli Carlo

Via Ugo La Malfa

Viale 4 Novembre

Viale della Repubblica (dal civico 25 al civico 37 compreso e dal civico 32 al civico 58 compreso)

Viale della Resistenza

Viale Europa Unità

Viale fratelli Kennedy

Viale Giovanni XXIII

Viale Pecori Giraldi

LUCO DI MUGELLO

Strada Provinciale n. 42 per Borgo San Lorenzo

RONTA

Strada Statale n. 302 Faentina

PANICAGLIA

Strada Statale n. 302 Faentina

SAGGINALE

Strada Provinciale n. 41 Sagginalese

POLCANTO

Strada Statale n. 302 Faentina

2 - STRADE LOCALI IMPORTANTI

CAPOLUOGO

Piazza Bosco

Piazza Curtatone e Montanara

Piazza Dante

Piazza del Mercato

Piazza Gramsci

Piazza Martiri della Libertà

Piazza Vittorio Veneto

Via Beato Angelico

Via Caduti di Montelungo – Dicembre 1943

Via degli Argini

Via del Canto

Via E. Fermi

Via G. della Casa

Via G. Franceschi

Via Giotto

Via Leonardo da Vinci

Via Massarenti

Via Mons. Vigiani

Via Primo Maggio

Via Roma

Via Trieste

Via XX Settembre

Viale della Repubblica (dal civico 39 al civico 61 compreso e dal civico 62 al civico 94 compreso)

LUCO DI MUGELLO

Strada Comunale per Grezzano

Via Torelli

Via Traversi

3 - STRADE LOCALI MINORI

Tutte le altre strade del Capoluogo e delle Frazioni del Comune di Borgo San Lorenzo sono classificate "Strade locali minori".

Art. 3 - Disciplina passi carrabili esistenti e già autorizzati.

I passi carrabili esistenti e già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno così disciplinati:

1 - Strade locali di percorrenza

1.1 - Ai sensi dell'art. 22 comma 2 del codice della strada, i passi carrabili già autorizzati dovranno essere regolarizzati, secondo le prescrizioni dell'art. 46 del regolamento di esecuzione e di attuazione, entro il 31 Dicembre 1999.

1.2 - Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, così come definite al successivo articolo 8 del presente Regolamento, sia tecnicamente impossibile procedere all'arretramento di almeno quattro metri dalla carreggiata, dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi, dovranno essere adottati sistemi di apertura automatica entro il 31 Dicembre 1999.

1.3. - Gli accessi situati ad una distanza inferiore a 12 metri dall'intersezione e quelli non visibili ad una distanza di metri 30 (pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima), dovranno procedere all'adeguamento mediante spostamento dell'accesso, entro 180 giorni dalla data di notifica di tale obbligo e, comunque non oltre il 31 Dicembre 1999, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento per i motivi previsti dal successivo articolo 8 del presente regolamento.

1.4 - Non è consentito l'utilizzo di accessi carrabili posti ad una distanza inferiore a 12 metri dalle intersezioni semaforizzate. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere allo spostamento dell'accesso per i motivi previsti dal successivo articolo 8 del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di procedere comunque all'arretramento o alla rimozione dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi, dovranno essere installati dispositivi semaforici autorizzati dal comune e finalizzati a garantire la sicurezza della sola immissione a destra. Le autorizzazioni rilasciate dovranno essere sospese fino all'adeguamento dell'accesso. In caso di impossibilità tecnica a procedere all'arretramento potranno essere adottati sistemi di apertura automatica o, in alternativa, alla rimozione dei cancelli o delle serrande al fine di consentire la rapida immissione dei veicoli. La mancata regolarizzazione entro il 31 Dicembre 1999 o entro 180 giorni dalla data di notifica di tale obbligo, comporta la revoca dell'autorizzazione.

2 - Strade locali importanti

I passi carrabili già autorizzati dovranno procedere all'arretramento dell'accesso di almeno quattro metri dalla carreggiata o in alternativa, all'installazione di sistemi di apertura automatica entro il 31 Dicembre 1999.

3 - Strade locali minori

I passi carrabili già autorizzati non sono tenuti a procedere ad alcun adeguamento.

Art. 4 - Disciplina di nuovi accessi carrabili da aprire in fabbricati già esistenti.

L'apertura di nuovi accessi carrabili a servizio di fabbricati già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà così disciplinata:

1 - Strade locali di percorrenza

1.1 - L'apertura di nuovi accessi carrabili in edifici già esistenti può essere autorizzata a condizione che siano osservate le prescrizioni dell'art. 46 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

1.2 - Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, così come definite dal successivo articolo 8 del presente Regolamento, sia tecnicamente impossibile procedere all'arretramento dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi, di almeno quattro metri dalla carreggiata dovranno essere autorizzati sistemi di apertura automatica.

2 - Strade locali importanti

2.1 - L'apertura di nuovi accessi carrabili in edifici già esistenti può essere autorizzata a condizione che siano osservate le prescrizioni dell'art. 46 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ad eccezione dell'arretramento dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi, per i quali dovranno essere adottati sistemi di apertura automatica.

3 - Strade locali minori

3.1 - L'apertura di nuovi accessi carrabili in edifici già esistenti può essere autorizzata a condizione che siano osservate le prescrizioni dell'art. 46 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ad eccezione dell'arretramento dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi.

3.2 - L'arretramento dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi o i sistemi alternativi di apertura automatica sono facoltativi.

Art. 5 - Disciplina degli accessi carrabili a servizio di fabbricati di nuova costruzione

Gli accessi carrabili a servizio di fabbricati di nuova costruzione, saranno così disciplinati:

1 - Strade urbane di percorrenza o importanti

1.1 - La costruzione di passi carrabili a servizio di nuovi edifici è subordinata al rispetto delle prescrizioni dell'art. 46 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

1.2 - L'arretramento dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi, dovrà essere di almeno cinque metri dalla carreggiata e non sono ammesse deroghe.

2 - Strade locali minori

2.1 - La costruzione di passi carrabili a servizio di nuovi edifici è subordinata al rispetto delle prescrizioni dell'art. 46 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ad eccezione dell'arretramento dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi.

2.2 - L'arretramento dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi o i sistemi alternativi di apertura automatica sono facoltativi.

Art. 6 - Disciplina degli accessi ad esclusivo servizio di fondi agricoli

1.1 - Gli accessi ai fondi agricoli esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, utilizzati ai soli fini dell'attività connessa all'agricoltura, non sono soggetti ad autorizzazione a condizione che gli stessi siano denunciati al comune - su moduli appositamente predisposti - con l'indicazione del nominativo del proprietario del fondo, dell'esatta ubicazione e larghezza in metri lineari degli accessi.

1.2. - Qualora l'accesso, oltre che per l'attività agricola sia utilizzato per altri scopi, anche a carattere saltuario, (abitazione, vendita di prodotti agricoli, agriturismo ecc.) è soggetto ad autorizzazione.

1.3 - L'apertura di nuovi accessi ai fondi agricoli è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 22 del codice della strada.

1.4 - In corrispondenza degli accessi ai fondi agricoli sprovvisti di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 22 del codice della strada, anche se denunciati ai sensi del punto 1.1 del presente articolo, non vige il divieto di sosta previsto dall'art. 158 del codice della strada.

Art. 7 - Passi carrabili con sbocco in aree di parcheggio

Gli accessi con sbocco nelle aree di parcheggio non sono soggetti alle condizioni previste dal comma 2 lettera a) e dal comma 4 dell'art. 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 8 - Definizione dei casi di impossibilità tecnica, impossibilità costruttiva o di grave limitazione della godibilità della proprietà privata che impediscono di procedere all'adeguamento degli accessi.

1 - I casi in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento dei passi carrabili ubicati ad una distanza inferiore a 12 metri dall'intersezione o comunque non visibili ad una distanza di metri 30 (pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima), sono stati così individuati:

1.1 - Quando l'intero fronte della proprietà è situato a meno di 12 metri dall'intersezione.

1.2 - Quando l'intero fronte della proprietà non è visibile da una distanza di almeno 30 metri.

1.3 - Quando la porzione del fronte della proprietà, situata a più di 12 metri dall'intersezione o visibile da una distanza di 30 metri, non consente l'apertura di un accesso alternativo a quello esistente per mancanza di resede, giardino o locale idoneo al ricovero di automezzi.

1.3 - Quando l'apertura dell'accesso alternativo non può essere autorizzato per motivi estetici o per vincoli di tutela architettonica;

2 - I casi di impossibilità costruttiva o di gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata che impediscono di procedere all'arretramento degli accessi esistenti ed autorizzati, sono stati così individuati:

2.1. - Quando il fabbricato è sprovvisto di resede antistante e per procedere all'arretramento del cancello o del bandone sia necessario modificare la facciata o ridurre la superficie del locale adibito alla sosta dei veicoli.

2.2 - Quando per procedere all'arretramento dell'accesso sia necessario la completa eliminazione del resede o del giardino antistante l'accesso.

2.3 - Quando per procedere all'arretramento dell'accesso sia necessario ridurre la superficie del resede o del giardino antistante, in modo tale da diminuire il numero dei posti macchina esistenti e normalmente utilizzati.

2.4 - Quando l'arretramento non può essere autorizzato per motivi estetici o per vincoli di tutela architettonica.

Art. 9 - Passi carrabili provvisori ad uso cantiere.

1 - I passi carrabili provvisori ad uso cantiere possono essere autorizzati alle seguenti condizioni:

1.1 - devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

1.2 - Qualora non fosse possibile osservare la distanza di 12 metri dall'intersezione, deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo.

1.3 - In ogni caso, ai fini della sicurezza della circolazione, è obbligatoria la richiesta di occupazione del suolo pubblico nella zona antistante l'accesso e l'esposizione del segnale di passo carrabile previsto dall'art. 120 del Regolamento di esecuzione ed attuazione. Il segnale dovrà avere le dimensioni maggiorate di cm. 60 x 40.

1.4 - La richiesta di passo carrabile provvisorio ad uso cantiere dovrà essere corredata dalla copia della concessione edilizia o dalla denuncia di inizio attività.

2 - I passi carrabili provvisori ad uso cantiere, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del presente articolo.

2.1 - La richiesta di regolarizzazione dovrà essere presentata al "Servizio Tecnico – Unità Operativa Amministrativa" entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2.2 - La notifica dovrà avvenire, a cura dell'Ufficio Urbanistica, direttamente al titolare della concessione edilizia.

2.3 - La notifica potrà avvenire anche a cura degli Agenti della Polizia Municipale, mediante invito verbale a regolarizzare l'accesso, rivolto al titolare o al legale rappresentante dell'Impresa che esegue i lavori o al proprietario dell'immobile.

Art. 10 – Entrata in vigore.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza 1° Gennaio 1999. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del comune e sul giornale "COMUNE NOTIZIE".

A P P E N D I C E

Art. 22 del Codice – Accessi e diramazioni.

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento.

Art. 44 Regolamento di esecuzione ed attuazione - Accessi in generale.

1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

Art. 45 Regolamento di esecuzione ed attuazione - Accessi alle strade extraurbane.

1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.
2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 metri, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti.
4. Le strade extraurbane principali di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.
7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.
9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

10. E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.

Art. 46 Regolamento di esecuzione ed attuazione - Accessi alle strade urbane - Passo Carrabile

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

- a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti all'art. 3 comma 1, punto 37) del codice, rientrino nella definizione dell'art. 44, comma 4, del Decreto Legislativo 15.11.1993, numero 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II .78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.

4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso.

Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengono da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.

Art. 120 Regolamento di esecuzione ed attuazione - Comma 1 lettera e) Segnale di passo carrabile

1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono:

- a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74). Deve essere usato per indicare i luoghi dove è stato disposto il divieto di sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta è permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 20. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi:
 - 1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II.3);
 - 2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b);
 - 3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, modello II.8/a);
- b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig. II.75). Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative siano vietate in permanenza la sosta, la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poiché la rimozione coatta può comunque essere eseguita a norma dell'art. 159, comma 1, lettera c), del codice. I segnali DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA POSSONO essere integrati dagli specifici segni orizzontali;
- c) il segnale PARCHEGGIO (fig. II.76). Può essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse. Il segnale può essere inserito in quelli di preavviso e di direzione;
- d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig. II.77). Indica la direzione da seguire verso il più vicino parcheggio;
- e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte e cancelli.

2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di fermata devono essere concise e del tipo «7.30 - 19.00». Nel caso di divieto di sosta valido per un'intera giornata deve essere apposta l'indicazione «0 - 24». Per indicarne l'inizio, la ripetizione e la fine, si adottano pannelli integrativi modello II.5. Per indicare l'estesa si impiegano pannelli integrativi modello II.2. Eccezioni permanenti al divieto di sosta, esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze, sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b). Per segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato perché costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale di divieto.

3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile (fig. II.79/c).

4. I segnali di PARCHEGGIO e PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati di pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare rispettivamente distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio è riservato. Il segnale PARCHEGGIO in formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per quelle particolari, singole categorie, elencate al comma 1, lettera a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o a fermarsi. La figura II.79/d rappresenta un esempio di cartello composito per indicare varie regolamentazioni flessibili utili nei centri abitati o nelle località turistiche.

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Delibera Nr. 130 del 29 Dicembre 1998